



La CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Elisabetta CONTE	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020, tenutasi da remoto, mediante videoconferenza;

ha reso la seguente pronuncia.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Esaminate le relazioni-questionario sul bilancio di previsione degli esercizi 2018-2020 e sul conto consuntivo dell'esercizio 2018 del Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM), elaborate dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente sulla base dei criteri e linee guida formulati dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 13 dicembre 2005, n. 266, con delibere della Sezione delle autonomie n. 8/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

Considerate le informazioni fornite e la documentazione prodotta dall'Amministrazione interessata con nota prot. n. 4055 del 25 novembre 2020, in risposta a specifica richiesta istruttoria di questo Ufficio del 6 novembre 2020;

Vista la relazione del 2 dicembre 2020 (Osservazioni n. 60/2020) con la quale il magistrato istruttore ha formulato osservazioni di carattere finanziario e contabile attinenti al bilancio di previsione degli esercizi 2019-2021 e al conto consuntivo dell'esercizio 2019 del Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM);

Visti l'articolo 84, comma 6 e l'articolo 85, commi 1, 2, 3, lett. e), e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i quali, nell'ambito delle nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducono disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni della Corte dei conti;

Visto l'art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in base al quale l'efficacia di alcune delle disposizioni in materia di giustizia contabile di cui al citato art. 85 del d.l. n. 18 del 2020 è estesa fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, contenente disposizioni conseguenziali alla proroga dello stato di emergenza da COVID-19;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, ed in particolare l'articolo 26 contenente *“Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché' misure urgenti relative*

allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica”;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da COVID-19 alla data del 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 16 del 20 marzo 2020, recante misure organizzative ed indicazioni di massima per la Sezione regionale di controllo per la Liguria in relazione all'esercizio delle funzioni di controllo, emesso in attuazione dell'art. 85, comma 2, del citato d.l. n. 18 del 2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, recante *"Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020"*;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153, del 18 maggio 2020, recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 131 del 22 maggio 2020.

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 27 ottobre 2020, n. 287, recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 269 del 29 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 83/2020 del 3 dicembre 2020, relativa alla convocazione della Sezione per il giorno 10 dicembre 2020 per pronunciarsi in merito alle osservazioni contenute nella relazione indicata;

Vista la nota della segreteria della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 0005548-03/12/2020-SC_LIG-T85-P del 3 dicembre 2020, con la quale sono state trasmesse ai competenti organi del Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM) le

copie delle ordinanze di convocazione e della ridetta relazione del magistrato istruttore;

Considerata la nota di deduzioni del 7 dicembre 2020 trasmessa dal Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM) con riferimento ai profili oggetto di osservazioni;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore Cons. Claudio Guerrini;

Premesso

L'analisi della gestione finanziaria e contabile del Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM) ha consentito di rilevare alcuni profili di criticità in ordine, rispettivamente, agli stanziamenti del bilancio di previsione e alla determinazione delle quote di accantonamento sul risultato di amministrazione in sede di conto consuntivo.

Per svolgere i necessari approfondimenti, in data 6 novembre 2020 il magistrato competente ha formulato una nota istruttoria finalizzata, in particolare, alla verifica della costituzione del Fondo perdite società partecipate e del Fondo indennità di fine mandato, nonché della corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Sulla scorta delle informazioni integrative contenute nella nota di riscontro dell'Ente del 26 novembre 2020, in data 3 dicembre 2020 lo stesso magistrato istruttore ha quindi ritenuto necessario muovere nei confronti del Comune formali osservazioni volte a deferire all'esame collegiale di questa Sezione le contestazioni riguardanti, rispettivamente, i mancati accantonamenti a fronte di perdite registrate da una società partecipata, la non prudente assenza di accantonamenti per il futuro pagamento al sindaco dell'indennità di fine mandato, nonché l'insufficienza della documentazione fornita rispetto all'esigenza di verificare la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In data 7 dicembre 2020 il Comune ha trasmesso una nota di deduzioni in cui ha indicato le motivazioni alla base della non effettuazione degli evidenziati accantonamenti ed ha fornito il prospetto analitico completo dei calcoli relativi alla quota accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di conto consuntivo dell'esercizio 2018, in questo secondo caso eliminando al riguardo ogni ulteriore motivo di perplessità.

Considerato in fatto e diritto

La gestione contabile e finanziaria del Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA, esaminata in virtù dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sulla base delle risultanze rappresentate nella complessiva documentazione menzionata in premessa, rivela i profili di criticità di cui di seguito si dà conto, i quali, se non tempestivamente rimossi, possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dei futuri esercizi finanziari e sulla garanzia di regolarità amministrativa e contabile della gestione stessa.

In quanto tali, essi meritano di essere segnalati agli organi del Comune per l'adozione delle necessarie misure correttive. Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sulla gestione dell'Ente, ferma restando la possibilità di dar luogo in futuro, in caso di mancata regolarizzazione o di aggravamento della situazione finanziaria dell'Ente, al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 148-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

1. Mancata costituzione del Fondo perdite società partecipate a fronte di rilevanti perdite registrate negli esercizi 2017 e 2018 dalla società partecipata Rivieracqua S.c.p.a.

1.1. Il Comune di San Biagio della Cima, con popolazione di n. 1318 abitanti al 31 dicembre 2017, risulta titolare di n. 1.278 azioni della società Rivieracqua S.c.p.a., corrispondenti a un valore di capitale sociale di euro 1.917,00 ed equivalenti ad una quota di partecipazione pari all'1,0228 per cento del complessivo capitale sociale sottoscritto di euro 187.419,00.

Negli ultimi tre esercizi conclusi la società in questione ha registrato importanti perdite d'esercizio, ad oggi non ancora ripianate e sempre riportate a nuovo all'esercizio successivo, e ha analogamente evidenziato rilevanti valori negativi anche riguardo alla differenza tra il valore e i costi della produzione,

Le risultanze cui si fa riferimento sono riepilogate nel seguente prospetto, recante dati tratti dai bilanci di esercizio della società stessa.

Bilancio esercizio	Data deposito	Perdite			Diff. Valore/Costi Produzione		
		Perdita Esercizio	Perdite precedenti riportate a nuovo	Totale	Dell' esercizio	Esercizi precedenti	Totale
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H=F+G
2017	28.11.2018	6.090.280	(utile) 2.115	6.088.166	5.325.621	-	5.325.621
2018	23.9.2019	2.143.439	6.088.166	8.231.605	1.901.862	5.325.621	7.227.483
2019	6.10.2020	2.975.164	8.231.605	11.206.769	2.815.235	7.227.483	10.042.718

A fronte di tali evidenze, tuttavia, il Comune di San Biagio della Cima non ha mai effettuato, né sui bilanci di previsione 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022, né nei conti consuntivi degli esercizi 2018 e 2019, l'accantonamento nel fondo vincolato previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'ora innanzi, TUSP).

1.2. Al riguardo, l'Ente stesso ha riferito che l'evidenziata circostanza corrisponde alla consapevole scelta di non gravare il proprio bilancio del pesante onere connesso ai risultati economici della società partecipata a fronte dei limitati servizi ed utilità ricavati dall'opera della medesima. A favore del Comune, infatti, la Rivieracqua S.c.p.a. gestirebbe soltanto il servizio di depurazione delle acque reflue, mentre il servizio acquedotto è affidato ad un concessionario privato e le spese di manutenzione della rete fognaria comunale sono sostenute direttamente dall'Ente. Dall'anno 2018, inoltre, il Comune non introita più neanche i proventi dei servizi di depurazione e fognatura (circa euro 25.000 annui), in quanto acquisiti direttamente dalla società partecipata.

Come ulteriore motivo di giustificazione, inoltre, l'Ente richiama lo stato di particolare incertezza che riguarda gli sviluppi della società Rivieracqua S.c.p.a., che da ultimo registra la richiesta di ammissione a procedura concordataria basata anche su un'ipotesi di rientro graduale dalla situazione debitoria. Tra le intenzioni dell'Ente stesso, pertanto, vi sarebbe il proposito di iscrivere nel bilancio di previsione di prossima approvazione un fondo idoneo a fronteggiare l'esito della procedura concordataria per il caso in cui essa acquisisse efficacia nel corso dell'esercizio di

riferimento. Il bilancio del Comune verrebbe così gravato degli oneri derivanti dalla partecipazione societaria in modo altrettanto graduale e compatibile con la necessità di assicurare copertura anche agli altri servizi essenziali.

1.3. Ciò posto, questa Sezione deve di contro ribadire il carattere cogente della citata disposizione legislativa e la conseguente obbligatorietà dell'indicato accantonamento al Fondo perdite società partecipate.

Al riguardo, si precisa che le riserve invocate dal Comune circa le limitate utilità tratte dall'attività svolta dalla società partecipata potrebbero giustificare eventuali iniziative finalizzate a una migliore definizione dei rapporti di affidamento dei servizi idrici, ma non possono affatto venire in rilievo per evitare l'applicazione dell'istituto contabile in esame.

Circa l'ipotesi avanzata dall'Ente di iniziare ad iscrivere nel prossimo bilancio di previsione un fondo di importo determinato in virtuale proporzione rispetto alla proposta inserita nella procedura concordataria relativa a Rivieracqua S.c.p.a. di copertura del debito nei limiti di una percentuale ridotta del totale, questa Sezione chiarisce che il richiamato art. 21 del TUSP non lascia agli Enti alcuna discrezionalità circa la misura dell'accantonamento al Fondo perdite società partecipate, prestabilendo invece puntualmente i criteri di calcolo per la sua determinazione. Tali criteri, peraltro, prendono come esclusivi parametri di riferimento i risultati economici delle società partecipate come accertati nei relativi bilanci di previsione, mentre non attribuiscono alcuna rilevanza a dati di carattere eminentemente finanziario-patrimoniale, qual è invece la situazione dei debiti societari.

1.4 Quanto alle modalità da seguire per operare l'accantonamento disposto dalla norma in esame, anzitutto si considera che, essendo Rivieracqua S.c.p.a. organismo operante nel campo dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica, il medesimo deve essere commisurato (proporzionalmente alla percentuale di partecipazione dell'Ente al capitale sociale) alla differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile.

Anche con riferimento a tale dato, inoltre, vale il principio derivante dalla stessa disposizione normativa, per cui l'importo della quota da accantonare da parte dell'Ente partecipante è commisurato al risultato negativo dell'ultimo esercizio della

società partecipata, nonché agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario compaiono non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo. Soltanto in caso di intervenuto ripiano delle perdite, infatti, l'importo accantonato ritorna disponibile per gli enti partecipanti.

Secondo quanto questa Sezione ha già chiarito nel parere reso con la deliberazione n. 127/2018/PAR, gli enti locali soci devono effettuare l'accantonamento in esame appostando la voce relativa al fondo nel bilancio di previsione del primo esercizio successivo a quello in cui viene approvato il bilancio societario che, registrando il risultato negativo conseguito nell'esercizio concluso, conferisce a tale evidenza certezza giuridica e contabile.

Trattandosi di stanziamento insuscettibile di dar luogo ad effettivi impegni di spesa, nel conto consuntivo dello stesso esercizio il relativo importo è destinato a confluire quale quota accantonata del risultato di amministrazione.

Tale meccanismo contabile deve poi essere replicato con riferimento ad ogni successivo esercizio in cui si verifica il presupposto dell'emersione di una nuova perdita da parte della società partecipata. Va precisato, tuttavia, che, l'importo dell'accantonamento da operare in sede di conto consuntivo deve cumulare gli effetti negativi di tutte le perdite societarie per le quali non sia intervenuto il ripiano, e quindi anche di quelle registrate in esercizi precedenti a quello cui il conto si riferisce.

A partire dall'anno 2019, il quadro delle relazioni tra accantonamenti in sede di bilancio di previsione e in sede di rendiconto trova rappresentazione nel prospetto di cui all'Allegato a/1 al rendiconto della gestione, intitolato "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" e disciplinato al paragrafo 13.7.1 del principio contabile applicato della programmazione di cui all'Allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inserito dal decreto ministeriale 1 agosto 2019.

1.5 In base a tali criteri, pertanto, nella fattispecie in esame, tenendo conto delle date di deposito dei bilanci della società partecipata, cioè del momento in cui i dati d'esercizio sono divenuti conoscibili, nonché della circostanza per cui, ancora ad oggi, le perdite societarie non sono ancora state ripianate, il Comune avrebbe senz'altro dovuto, in relazione al risultato negativo registrato dalla società nell'esercizio 2017,

iscrivere il corrispondente stanziamento del Fondo perdite società partecipate nel bilancio di previsione 2019-2021 e poi effettuare il correlato accantonamento sul risultato di amministrazione nel conto consuntivo 2019. Tale evenienza invece non si è affatto manifestata, come questa Sezione ha potuto appurare in base alle risultanze già inserite nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e nonostante non abbia potuto disporre delle relazioni-questionario dell'organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2019-2021 (non ancora pervenuto sebbene il termine di presentazione sia scaduto il 10 aprile 2020) e sul conto consuntivo 2019 (attualmente in fase di compilazione).

Secondo la stessa logica, inoltre, il successivo bilancio di previsione 2020-2022 avrebbe dovuto recare l'analogo stanziamento per la posta in questione in relazione al risultato negativo conseguito dalla società nell'esercizio 2018. Tuttavia, per quanto non accertata direttamente dalla Sezione, dal tenore delle deduzioni dell'Ente emergerebbe che anche siffatta circostanza non si sia verificata.

Per il futuro occorre quindi che il Comune di San Biagio della Cima regolarizzi i propri documenti contabili generali tenendo presente, sia le nuove necessità di accantonamento, sia gli effetti conseguenti alle perdite societarie (*rectius*, differenze negative tra valore e costi della produzione) registrate negli anni 2017 e 2018, in quanto non ancora ripianate.

E così, come risulta dal prospetto seguente, il bilancio di previsione 2021-2023 di prossima adozione dovrà senz'altro contenere lo stanziamento al Fondo perdite società partecipate in relazione al risultato negativo societario del 2019 di recente certificato. Inoltre, in caso di protratto mancato ripiano delle perdite, nel prossimo conto consuntivo relativo all'esercizio 2020 attualmente in corso l'accantonamento sul risultato di amministrazione a titolo di Fondo perdite società partecipate dovrà scontare le quote cumulate derivanti anche dalle pregresse perdite d'esercizio societarie.

Rivieracqua S.c.p.a. Diff. Valore/Costi di produzione			%	Bilancio di previsione del Comune		Conto consuntivo del Comune	
Anno	Risultato negativo di esercizio	Totale risultati negativi non ripianati		Anno	Stanziamiento al Fondo perdite soc. part.	Anno	Fondo perdite soc. part. da accantonare
2017	5.325.621	5.325.621	1,0228	2019	54.470,45	2019	54.470,45
2018	1.901.862	7.227.483	1,0228	2020	19.452,25	2020	73.922,70*
2019	2.815.235	10.042.718	1,02287	2021	28.794,22*	2021	102.716,92*

- *Dati validi se nel frattempo non intervengono azioni di ripiano delle perdite della società.*

In base ai dati esposti nel prospetto, emerge dunque una prospettiva di peggioramento dell'incidenza dei risultati economici di Rivieracqua S.c.p.a. sugli equilibri del Comune socio, in virtù dell'aumento del differenziale negativo tra valore e costi della produzione cumulato a fine esercizio 2019, il quale implica per il Comune un corrispondente incremento dell'importo dell'accantonamento da operare sul risultato di amministrazione per Fondo perdite società partecipate.

2. Emersione di una situazione di disavanzo sostanziale di amministrazione al 31 dicembre 2019.

2.1 Quanto segnalato nel punto precedente relativamente ai riflessi dei risultati della società partecipata sui bilanci del Comune di San Biagio della Cima desta particolare motivo di preoccupazione se si considera che, già per l'esercizio 2019, l'applicazione della quota di accantonamento al Fondo perdite società partecipate, omessa dall'Ente ma invece obbligatoria, avrebbe comportato la registrazione nel relativo conto consuntivo di un risultato di amministrazione negativo.

Nello specifico si osserva che, per il solo effetto del corretto accantonamento al suddetto fondo, la situazione di amministrazione veritiera al 31 dicembre 2019, anziché consistere in una parte disponibile in avanzo di euro 4.709,61, corrisponde invece a un disavanzo sostanziale di amministrazione di euro 49.760,84, al cui ripiano l'Ente è tenuto a provvedere già a partire dal prossimo bilancio di previsione 2021-2023 secondo le modalità ordinarie previste dal TUEL.

È questo, peraltro, un dato al momento verificato da questa Sezione solo sulla base delle evidenze contabili come sopra riportate, in attesa di poter disporre degli elementi completi per procedere all'analisi puntuale circa la corretta valutazione di

tutte le altre poste incidenti sulla determinazione e sulla composizione del risultato di amministrazione.

In ogni caso, dato il carattere incontrovertibile del rilievo mosso con riguardo all'irregolare mancato accantonamento al Fondo perdite società partecipate, questa Sezione ritiene doveroso che l'Ente disponga in ordine al ripiano del disavanzo sostanziale di amministrazione così accertato già a partire dal prossimo bilancio di previsione 2021-2023 secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 188 del TUEL.

3. Mancato accantonamento al fondo indennità di fine mandato.

3.1. In base ai conti consuntivi degli esercizi 2018 e 2019, risulta che il Comune di San Biagio della Cima non ha costituito alcun fondo in relazione all'obbligo di corrispondere un'indennità normativamente prestabilita al Sindaco al termine del suo mandato.

In proposito, l'Ente prende atto di tale osservazione, assicura che provvederà ad operare gli opportuni accantonamenti già nel conto consuntivo 2020 e, infine, precisa che fino all'ultima consiliazione scaduta ha liquidato tale emolumento spettante al Sindaco imputandolo integralmente alla competenza dell'esercizio di conclusione del mandato amministrativo.

3.2 In argomento, questa Sezione richiama il punto 5.2, lett. i), del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in base al quale *“le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato del ...’. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”*.

In sostanza, dunque, sebbene tale indicazione normativa non preveda come assolutamente obbligatoria la costituzione del fondo in questione, esprimendosi piuttosto in termini di opportunità a provvedere in tal senso, questa Sezione sottolinea l'utilità di tali accantonamenti e la loro conformità ai canoni di corretta ed equilibrata

programmazione finanziaria degli enti, posto che essi consentono di ripartire tra i bilanci dei vari esercizi corrispondenti alla durata della carica di Sindaco (e, quindi, di norma in cinque anni) la spesa relativa all'indennità riconosciuta al medesimo Sindaco alla scadenza del suo mandato amministrativo, spesa che, diversamente, verrebbe a gravare per intero a carico dell'esercizio di erogazione.

Il punto acquista rilevanza per l'Ente in esame, in considerazione della sopra evidenziata emersione di un disavanzo sostanziale di amministrazione già alla fine dell'esercizio 2019, e delle prospettive di potenziale futuro peggioramento di tale risultato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria,

accerta

con riferimento alla gestione contabile e finanziaria del Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM):

- la grave irregolarità contabile relativa ai mancati accantonamenti nel Fondo perdite società partecipate, a fronte dei risultati negativi registrati dalla società partecipata Rivieracqua S.c.p.a.;
- la mancanza di affidabilità e congruità dell'esaminato bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, nonché l'irregolarità e non veridicità dell'esaminato conto consuntivo dell'esercizio 2019, in quanto non recanti le dovute poste di stanziamento e di accantonamento relative al Fondo perdite società partecipate;
- la situazione di disavanzo sostanziale di amministrazione al 31 dicembre 2019 pari a euro 49.760,84;
- la mancata costituzione del fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco;

invita

pertanto, l'Amministrazione comunale di SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM) a:

- adottare le misure idonee a regolarizzare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di prossima approvazione mediante, rispettivamente, l'allocazione della posta di stanziamento e l'accantonamento della quota sul risultato di

amministrazione relative al Fondo perdite società partecipate, negli importi determinati tenendo conto di tutti i risultati negativi accumulati dalla società Rivieracqua S.c.p.a. e non ancora oggetto di ripiano;

- provvedere, nel bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 di prossima approvazione, al ripiano del disavanzo sostanziale di amministrazione al 31 dicembre 2019 come sopra accertato secondo le ordinarie modalità previste dal TUEL;
- considerare l'opportunità di disporre gli accantonamenti al fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco;
- segnalare senza indugio a questa Sezione l'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 e la sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, comprensiva di tutta la documentazione a corredo e, in particolare, della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale e del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- segnalare senza indugio a questa Sezione l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2020 e la sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, comprensiva di tutta la documentazione a corredo e, in particolare, della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale e del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

nonché l'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente a:

- trasmettere la relazione-questionario sul bilancio di previsione 2019-2021 entro lo stesso termine di recente fissato dalla Sezione per la presentazione dell'analoga relazione sul conto consuntivo dell'esercizio 2019;

ordina

- la trasmissione, a cura della segreteria della Sezione, della copia della presente pronuncia, al Sindaco, al Consiglio comunale e al Revisore dei conti del Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM);
- la pubblicazione della presente pronuncia sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 10 dicembre 2020.

Il relatore

Il Presidente

Depositato in Segreteria il **22 dicembre 2020**

Il Funzionario preposto

